

Segreteria Nazionale :
Viale Pasteur, 10
00144 Roma

Sede Legale:
Via Petitti, 16
20149 Milano

Roma, 15/10/2010

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE SULLA "SPERIMENTAZIONE CLINICA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA"

In data 24 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge dal titolo "Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria". Due sono gli articoli da monitorare con attenzione.

L' art. 2 (Disposizioni in materia di dispositivi medici) infatti recita:

" Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si dispone che:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2012, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura"

E l'art. 13 (Modificazioni all'articolo 102 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), che recita:

"L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "102. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie



possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali..."

In merito al primo articolo, va detto che la "gabella" dell' 1% era già prevista quando si parlava di prezzi di riferimento del farmaco e di Repertorio e doveva servire alla Parte Pubblica per bilanciare eventuali perdite. Ora, in assenza del prezzo di riferimento, viene riproposto questo 1% senza alcun contraltare. Confindustria e Assobiomedica stanno già dimostrando la propria opposizione e ci terranno informati.

Il secondo articolo elimina invece il divieto di cumulo tra più lauree o diplomi con l'esercizio della farmacia (*"Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie"* art. 102 R.D. n. 1265). Questa modifica risponde alle esigenze della Sanità Territoriale e a quelle della deospedalizzazione, ma contiene elementi di pericolosità alla luce del possibile espansionismo professionale e commerciale delle farmacie.

A onor del vero va detto che si tratta solo di un disegno di legge, che ha di fronte un cammino ancora lunghissimo, fatto di passaggi in Conferenza Stato Regioni, Camera e Senato. Addetti ai lavori prevedono che difficilmente questo disegno diventerà mai legge e comunque non con il testo attuale.

La Segreteria vi terrà comunque informati sugli sviluppi.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO
Michele Clementi

